

## Modulo 1 (Parte II)

### Gestione Tecnica delle Varianti

Accreditato



## Modulo 1 (Parte II) - Gestione Tecnica delle Varianti:

Errori progettuali e gestione in fase esecutiva.

Atti amministrativi per la gestione delle varianti.

Quinto d'obbligo: modalità operative ed effetti.

**Avv. Samantha Battiston**

**22 giugno 2026**

Accreditato



**Preliminarmente:**

**Soggetti coinvolti: RUP**

**Art. 8 (Compiti specifici del RUP), comma 1, lettere l) ed m) e comma 5 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici**

**- comma 1 il RUP:**

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico”

Accreditato

**Preliminarmente:**

**Soggetti coinvolti: RUP**

**Art. 8 (Compiti specifici del RUP), comma 1, lettere l) ed m) e comma 5 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici**

**- comma 5:**

“Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

## Preliminarmente:

**Soggetti coinvolti: Direttore dei lavori**

**art. 1 (Attività e compiti del direttore dei lavori), comma 2, lettere q) ed r) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici**

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti (...):

q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma **restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;**

r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto”;

**Preliminarmente:**

**Soggetti coinvolti: Direttore dei lavori**

**Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici:  
comma 1:**

“Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”.

## Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici:

### comma 7:

“Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, **attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP**”.

## Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici:

### comma 8:

“Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può **ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati**”.

**Art. 5 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici:**

**comma 11:**

“L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del codice”.

## Articolo 120. Un quadro generale

**comma 1 :** modifiche consentite dal punto di vista qualitativo, perché non “snaturanti”

**comma 2:** modifiche ammesse in ragione del dato quantitativo e comunque non “snaturanti”

**comma 6:** modifiche ammesse perché non “sostanziali”, con contestuale specificazione di quelle che – secondo la direttiva – sono sostanziali per definizione.

**comma 7:** modifiche che, invece, tenuto conto dei limiti posti possono comunque essere ammesse

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

b) per la **sopravvenuta necessità** di **lavori**, servizi o forniture **supplementari**, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per **motivi economici o tecnici**;
- 2) comporti per la stazione appaltante **notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi**

**MOTIVAZIONE NON PER RELATIONEM MA OGGETTIVA E CONCRETA**

## Parere ANAC, funzione consultiva n. 34/2025, 09 settembre 2025

Problema relativo all'affidamento di lavori «in stralcio»

.. la disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice (in sostanziale continuità con il previgente art. 106 del D. Lgs n. 50/2016) disciplina la fattispecie **dei c.d.lavori/servizi supplementari, per i quali il codice ammette la possibilità di procedere a modifiche del contratto d'appalto in corso di esecuzione, purché sussistano espressamente e tassativamente i presupposti indicati nel medesimo articolo**

**La nozione di servizi supplementari deve essere interpretata in adesione al suo significato letterale e con il rigore imposto dalla deroga alle regole concorrenziali e concerne non prestazioni meramente aggiuntive ma ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest'ultima**

Accreditato

L'Autorità ribadisce che l'art. 120 del Codice dei contratti pubblici è applicabile esclusivamente in fase di esecuzione del contratto d'appalto e non nella fase che precede la stipula del contrattuale, e non potendosi ritenere sufficiente, al fine di scongiurare il cambio del contraente, la sola presenza di "notevoli disguidi" per l'amministrazione aggiudicatrice (parere Funzione Consultiva n.39/2024) o ragioni di opportunità per la stessa (Funzione Consultiva n.56/2023), rimette alla stazione appaltante l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della norma in analisi, mediante **la verifica della effettiva impraticabilità, per motivi tecnici o economici, dell'affidamento delle prestazioni del secondo Stralcio ad altro operatore economico**; il tutto tenuto conto che il ricorso alla variazione contrattuale in esame, **non può derivare da mere ragioni di opportunità per la stazione appaltante, quanto piuttosto dall'effettiva necessità di affidare le opere supplementari all'appaltatore iniziale**, in quanto opere "funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest'ultima»

Accreditato

## **Parere ANAC, funzione consultiva n. 34/2025, 09 settembre 2025**

Ulteriore quesito alternativo

.. possibilità di affidare in maniera disgiunta all'aggiudicatario del Primo Stralcio i soli interventi impiantistici del Secondo Stralcio-categoria SOA OG 11 con nuova procedura di gara per l'affidamento dei restanti lavori edili -categoria SOA OG1

ANAC evidenzia che tale soluzione potrebbe determinare un frazionamento dell'appalto, ipotesi non ammessa dalla disciplina di settore (art. 14 del d.lgs. 36/2023, con rinvio sull'argomento al parere Funzione Consultiva n.40/2023)

## Consiglio di Stato, III sez, n. 5962/2020 già citato e richiamato anche da ANAC

lo strumento (previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 e oggi art. 120, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023) (...), **assolutamente derogatorio rispetto al principio del confronto concorrenziale e alla regola della gara, è rigidamente perimetrato** da una serie di presupposti (...).

In particolare, l'oggetto della modifica dell'originario contratto deve avere riguardo a lavori, servizi o forniture:

- “supplementari” rispetto all’iniziale oggetto negoziale;
- “resisi necessari” (dunque, per necessità insorta successivamente all’originaria aggiudicazione);
- non ricompresi nell’appalto iniziale.

Accreditato

## Consiglio di Stato, III sez, n. 5962/2020 già citato e richiamato anche da ANAC

Inoltre, in aggiunta alle superiori condizioni, la disposizione richiede che la messa a gara comporti, con il possibile cambio di contraente, sia il mancato rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, ovvero altre difficoltà di tipo economico o tecnico in tal senso; sia notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi per l'ente aggiudicatore. (...) Invero la nozione di **servizi supplementari, dovendo essere interpretata sia in adesione al suo significato letterale che con il rigore imposto dalla deviazione dalle regole concorrenziali che essa (eccezionalmente) importa, ha riguardo non già a prestazioni meramente aggiuntive, bensì a prestazioni ulteriori**, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie (per ragioni sopravvenute) ad assicurare quest'ultima (...)”

Accreditato

## Onere motivazionale

ANAC parere Funzione Consultiva n. 56/2023 aveva già precisato che la motivazione “deve essere particolarmente circostanziata e non può limitarsi a fare un generico richiamo a “sopravvenute esigenze”, (...).“

La motivazione, infatti, non potrà limitarsi ad indicare supposti vantaggi di natura tecnica o economica derivanti dall'utilizzo dell'istituto dei lavori supplementari, ma dovrà specificare gli effettivi problemi o difficoltà cui si addiverrebbe seguendo le regole concorrenziali e di evidenza pubblica”.

Accreditato

## Esempio

lavori per una residenza universitaria. Dopo la gara per il primo stralcio, emerge l'esigenza di realizzare un secondo stralcio nello stesso edificio: ulteriori camere, prolungamento dei corridoi, ampliamento degli impianti, connessione alle centrali già previste nel primo stralcio. Come nel caso analizzato da ANAC, nel parere n. 34/2025, il primo e il secondo stralcio costituiscono un'unica struttura, con impianti, servizi e gestione unitari; l'esecuzione contestuale da parte di due imprese diverse genererebbe interferenze, rischi di sicurezza, duplicazione della cantierizzazione e maggiori costi.

La prestazione è un completamento funzionale dell'intervento principale. Il secondo stralcio si innesta sui corridoi, sulle dorsali impiantistiche, sulle centrali e sull'organizzazione del medesimo cantiere.

## Esempio

### MOTIVAZIONE

“Le lavorazioni supplementari sono sopravvenute rispetto all'appalto iniziale, non erano incluse nel progetto posto a base di gara e risultano funzionalmente connesse all'opera principale, in quanto necessarie per garantire l'unitarietà tecnico-funzionale della struttura. L'affidamento a un diverso operatore determinerebbe interferenze di cantiere, duplicazione degli apprestamenti, sovrapposizione di responsabilità esecutive sugli impianti e aggravio dei costi.”

## Esempio

Durante i lavori di ristrutturazione di un edificio pubblico emerge la necessità di integrare il sistema antincendio, il sistema di supervisione BMS, la centrale termica o il sistema di videosorveglianza con apparati già previsti nel contratto originario.

il cambio di contraente può risultare tecnicamente impraticabile quando il nuovo operatore dovrebbe intervenire su impianti già progettati, configurati o parzialmente installati dall'appaltatore originario, con problemi di compatibilità, garanzia, responsabilità, collaudo e messa in servizio.

L'affidamento a un diverso operatore determinerebbe criticità di interoperabilità con gli impianti esistenti, sovrapposizione di responsabilità in fase di installazione e collaudo, duplicazione delle attività di configurazione e rischio di ritardi nella messa in esercizio dell'opera.

Accreditato

## Esempio

In corso di esecuzione emergono lavorazioni supplementari non previste nel progetto iniziale e non riconducibili né alla categoria prevalente né alle scorporabili indicate nella lex specialis. Il MIT, con parere n. 4042/2026, ha chiarito che l'appaltatore originario può eseguire i lavori supplementari solo se possiede la qualificazione necessaria; in mancanza, occorre valutare un nuovo affidamento. Se invece le nuove lavorazioni introducono categorie scorporabili nuove e l'atto di modifica non impone l'esecuzione diretta, esse possono essere subappaltate, ferma la verifica della qualificazione.

Esempio concreto: appalto OG1 per ristrutturazione edilizia; in corso d'opera si rende necessario un intervento specialistico su opere strutturali, impianti speciali o bonifica, non previsto nel progetto iniziale. La modifica può essere valutata ex art. 120, lett. b), ma la stazione appaltante deve prima verificare se l'appaltatore è qualificato o se sia necessario ricorrere al subappalto qualificato/nuovo affidamento.

Accreditato

## Esempio

Intervento di messa in sicurezza idraulica. In corso d'opera vengono introdotti lavori aggiuntivi per modificare leggermente il tracciato arginale, realizzare opere di protezione e inserire soluzioni costruttive/tecnologiche migliorative per sicurezza e affidabilità dell'opera.

l'opera supplementare è interna allo stesso sistema idraulico e serve a rendere effettiva la funzione dell'intervento principale: contenere il rischio, proteggere le interferenze e assicurare la stabilità dell'opera. Qui il punto è evitare che l'opera principale resti incompleta o meno sicura.

non basta sostenere che sussiste una ragione di “miglioramento della sicurezza” ma occorre spiegare perché quelle protezioni non possono essere separate tecnicamente dal cantiere principale: continuità del tracciato, medesime aree di lavoro, interferenza con l'esecuzione delle opere già affidate, necessità di coordinamento unitario e rischio di duplicazione dei costi di cantiere.

Accreditato

## Parere del M.I.T. n. 4042 del 02.03.2026

In caso di lavori supplementari si chiede se è possibile procedere a subappaltare tali lavori, non previsti nel progetto e non rientranti nelle categorie di qualificazione a base di gara.

Articolo 2, comma 2, primo periodo, dell'allegato II.12 al Codice

“la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2”.

## Parere del M.I.T. n. 4042 del 02.03.2026

Dunque l'appaltatore principale può eseguire direttamente i lavori supplementari, se in possesso di una qualificazione nella categoria prevalente, il cui importo della classifica posseduta incrementata di un quinto copre oltre l'importo di contratto, anche i lavori supplementari

In caso di impresa raggruppata o consorziata, l'incremento del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori di contratto.

In caso contrario (carenza del requisito della categoria prevalente, nonostante l'incremento del quinto) **l'appaltatore principale dovrà ricorrere al subappalto necessario.**

## Parere del M.I.T. n. 4042 del 02.03.2026

Se il lavoro supplementare supera i 150.000 euro il subappaltatore deve essere in possesso della SOA

Se inferiore a 150.000 euro il subappaltatore deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 28, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice.

## Parere del M.I.T. n. 4042 del 02.03.2026

Dunque:

riguardo alla possibilità (o obbligo) dell'appaltatore principale di voler (o dover) subappaltare i lavori supplementari, il M.I.T. chiarisce

Assumendo che ricorra l'introduzione di categorie scorporabili del tutto nuove, qualora nell'atto, con cui si dispone l'esecuzione da parte dell'originario appaltatore anche dei lavori supplementari in oggetto, non siano stabiliti specifici obblighi di esecuzione diretta da parte dell'appaltatore in relazione a tali lavori ai sensi del co 2 dell'art. 119 del d.lgs. 36 del 2023, anche le nuove categorie scorporabili sono integralmente subappaltabili

## Parere del M.I.T. n. 4042 del 02.03.2026

### ATTENZIONE

Se la stazione appaltante in fase di approvazione dei lavori supplementari, dovesse vietare il subappalto in applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. n 36 del 2023 trattandosi di un contratto in corso di esecuzione, se l'esecutore dei lavori è qualificato anche i lavori supplementari, dovrà eseguire direttamente le menzionate lavorazioni supplementari e non si pongono problemi

Ma se non è qualificato per eseguire i lavori supplementari, il divieto eventualmente imposto costringerebbe la medesima stazione appaltante a non poter approvare la modifica contrattuale e a indire una nuova procedura di gara.

## SIOS E LAVORI SUPPLEMENTARI

nell'attuale quadro normativo di riferimento in conseguenza dell'abrogazione espressa dell'articolo 12 del D.L. n. 47/2014, pur essendo stato abolito, a decorrere dal 31.12.2024, l'elenco delle categorie individuate quali Strutture, impianti e opere speciali, le stesse continuano ad esistere per l'effetto degli articoli 104, comma. 11 del Codice; 119, comma 2 del Codice; art. 40, comma 2 lett. f) n. 9 dell'Allegato I.7 del Codice.

Le categorie super-specialistiche espressamente individuate nel previgente quadro normativo di riferimento, risultavano essere:

OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30.

Le categorie S.I.O.S.:

- vengono individuate dalla stazione appaltante in fase di predisposizione della documentazione di gara ma in caso di lavori supplementari potrebbero essere individuate in fase di approvazione della modifica contrattuale **Parere M.I.T. n. 3258 del 27/02/2025**

A decorrere dal 31 dicembre 2024 (correttivo) le SIOS, individuate dal progettista d'intesa con il RUP, vanno indicate separatamente nella documentazione di gara se superano il 10% dell'importo totale dei lavori o di importo superiore a 150.000 euro.

## Parere n. 4144 del 02.03.2026

In caso di lavori supplementari costituenti categoria scorporabile, individuata nell'atto di approvazione della modifica contrattuale dalla stazione appaltante quale SIOS, di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, possono verificarsi i seguenti casi:

- a) importo dei lavori pari o superiore a 150.000 euro, se l'appaltatore principale:
  - è in possesso della categoria SOA, per categoria e qualifica idonea, potrà eseguire direttamente le lavorazioni;
  - non è in possesso della relativa qualificazione, per eseguire dette lavorazioni, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante);
- b) importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, se l'appaltatore principale:
  - è in possesso dei requisiti (semplificati) di cui all'articolo 28, allegato II.12 al Codice, potrà eseguire direttamente le lavorazioni;
  - non è in possesso dei requisiti (semplificati) di cui all'articolo 28, allegato II.12 al Codice, per eseguire dette lavorazioni, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante).

Accreditato

## Parere MIT n. 4144 del 02.03.2026

In caso di lavori supplementari costituenti categoria scorporabile, individuata nell'atto di approvazione della modifica contrattuale dalla stazione appaltante quale SIOS, di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, possono verificarsi i seguenti casi:

- a) importo dei lavori pari o superiore a 150.000 euro, se l'appaltatore principale:
- è in possesso della categoria SOA, per categoria e qualifica idonea, potrà eseguire direttamente le lavorazioni;
  - non è in possesso della relativa qualificazione, per eseguire dette lavorazioni, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante);
- b) importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, se l'appaltatore principale:
- è in possesso dei requisiti (semplificati) di cui all'articolo 28, allegato II.12 al Codice, potrà eseguire direttamente le lavorazioni;
  - non è in possesso dei requisiti (semplificati) di cui all'articolo 28, allegato II.12 al Codice, per eseguire dette lavorazioni, deve ricorrere al subappalto necessario (o qualificante).

Accreditato

## Parere MIT n. 4126 del 02 marzo 2026

### Affidamento diretto e lavori supplementari

Una stazione appaltante - nell'ambito di un contratto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro affidato tramite affidamento diretto - a seguito della necessità di effettuare ulteriori lavori, domandava se è possibile modificare l'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 del Codice, anche laddove ciò comportasse il superamento della soglia dell'affidamento diretto.

Il MIT risponde:

l'importo finale di un contratto aggiudicato con affidamento diretto non può superare le soglie previste per tale procedura a meno che le modifiche non ricadano nelle fattispecie previste all'art. 120 ai comma 1, **lett. b) e c), sempre a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non superi il limite del 50% del valore originario**. Diversamente le modifiche previste nell'art. 120 ai commi 1 lett. a) e co 9 e 10 devono essere previste e ricomprese nell'importo finale dell'affidamento”.

Accreditato

## ITER

**Le modifiche devono essere approvate dalla S.A., su proposta del RUP, secondo quanto previsto nell'allegato II.14.**

Il direttore dei lavori, accertata la necessità di procedere ad una modifica contrattuale, comunica al RUP tale necessità, fornendo al medesimo RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per l'accertamento della modifica contrattuale (art. 1, comma 2, lett. q), e art. 5, co. 1, allegato II.14 al codice);

il RUP, sulla scorta di quanto proposto dal D.L. e accertati i presupposti per procedere alla modifica contrattuale, autorizza il D.L. a predisporre la variante(art. 8, comma 1, lett. l), allegato I.2 al codice);

Il D.L. determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni non previste in contratto (art. 1, comma 2, lett. r), e art. 5, co. 7, allegato II.14 al codice) e trasmette al RUP gli elaborati previsti per la modifica contrattuale;

Accreditato

Il RUP, valuta gli elaborati predisposti dal D.L e se ritiene la perizia meritevole di approvazione la approva, compresi i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico (art. 8, comma 1, lett. m) allegato I.2 al Codice).

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

L'accertamento, adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36 del 2023 è rimesso **all'esclusiva competenza e responsabilità della stazione appaltante, la quale è tenuta altresì a verificare se la suindicata modifica si configuri come "sostanziale", ossia se alteri considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, quale fattispecie non ammessa dalla disciplina di settore.**

**DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA**

## **Divieto di modifica sostanziale anche per i lavori supplementari**

il divieto della modifica sostanziale del contratto trova applicazione anche per le ipotesi della lettera b), comma 1, dell'articolo 120 del Codice, ossia alle modifiche per lavori supplementari.

Pertanto che, oltre al presupposto oggettivo della "sopravvenuta necessità" e alle due condizioni tecnico-economiche (impraticabilità del cambio operatore e notevoli disagi/costi), dovrà essere valutata l'ulteriore condizione del limite qualitativo del divieto di modifica sostanziale e ciò anche in presenza di lavori supplementari tecnicamente connessi ai lavori principali.

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione come modificato dal correttivo

«c) per **le varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle **seguenti circostanze** imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- 4) **le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione**

Accreditato

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo **non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale**. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

## Modifica non sostanziale:

ad esempio,

- non deve comportare né una diversa categoria di qualificazione SOA indicata nel disciplinare quale requisito di partecipazione alla gara, né una diversa classifica della medesima categoria;
- nell'ambito della medesima categoria SOA, la modifica non deve comportare variazioni significative in termini economici delle singole lavorazioni previste dal progetto, tale da variare i termini economici del contratto di appalto; il tutto anche con una modesta variazione dell'importo complessivo del contratto
- la modifica non deve comportare variazioni significative della natura delle lavorazioni previste in progetto, tale da modificare l'ambito di applicazione del contratto, quali l'abolizione oppure significative riduzioni di una categoria di lavoro, con conseguente significativo aumento di altre categorie di lavoro, introduzione di nuove categorie di lavoro, svariati nuovi prezzi, ect.

Pertanto, le modifiche “sono vietate nella misura in cui abbiano attitudine a mutare in modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizzazione di opere/servizi differenti rispetto a quelle poste a base di gara”(delibera ANAC n. 388/2017)

Accreditato

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, **oltre a quanto previsto dal comma 1**, senza necessità di una nuova procedura, sempre che **nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa** possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il **10 per cento del valore iniziale del contratto** per i contratti di servizi e forniture; il **15 per cento del valore iniziale del contratto** per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del **calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.**

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Accreditato

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

6. La modifica è considerata **sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa**. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce **condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi** da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

- b) la modifica **cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;**
- c) la modifica **estende notevolmente** l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente **sostituisce** quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d)

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione. Dopo del correttivo

### ART. 42 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Non sono considerate sostanziali**, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino **risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

## **Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.**

### **Dopo del correttivo**

#### **ART. 42 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

- a) si realizzino **soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera**, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono **determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti** nella qualità dell'opera od in parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- b) **gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.».**

Accreditato

## Le modifiche di dettaglio

Articolo 1, comma 2, lettera q) dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023...

“ q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre **modifiche di dettaglio** non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;”

## Le modifiche di dettaglio

Articolo 5, comma 9, dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023...

” 9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.”...

## Le modifiche di dettaglio

Articolo 21, comma 1, **dell'allegato II.18 (ambito beni culturali)** al d.lgs. 36/2023...

” 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere **aspetti di dettaglio ,finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.”...**

# Opere di dettaglio disposte dalla DL

Esempi pratici e criteri di confine rispetto a varianti e lavori supplementari

**La DL può precisare il “come” eseguire una lavorazione già prevista. Non può ordinare una variante occulta.**

**Filtro rapido: stessa opera · stessi prezzi · stessi tempi · stessa funzione · comunicazione preventiva al RUP**

Accreditato

# Mappa di confine: dettaglio vs variante

La qualificazione dipende dall'effetto concreto dell'ordine, non dal nome usato nel verbale.

## DETTAGLIO ESECUTIVO

- precisa modalità di posa o raccordo
- usa prezzi e materiali già previsti
- non genera nuove quantità apprezzabili
- non altera funzione o tempi

## ZONA GIALLA

- interferenza non prevista
- dubbio su quantità o nuovi prezzi
- possibile impatto su PSC/POS
- possibile slittamento del cronoprogramma

## VARIANTE / SUPPLEMENTARI

- nuova lavorazione non prevista
- modifica progettuale sostanziale
- nuove prestazioni o materiali non prezzati
- aumento/diminuzione dell'importo

Accreditato

# Esempi pratici: opere civili ed edilizie

Casi che, se contenuti e motivati, possono essere gestiti come dettagli esecutivi.

## 1. Quote e raccordi puntuali

Raccordo di soglia, rampa o marciapiede alla quota reale rilevata in cantiere, senza nuove lavorazioni e senza quantità apprezzabili.

## 2. Posa di pavimentazioni e rivestimenti

Verso di posa, tagli, fughe, sormonti, giunti e allineamenti, quando materiale e lavorazione sono già previsti dal progetto.

## 3. Impermeabilizzazioni e sigillature

Dettaglio di raccordo, risolto, giunto o sigillatura per evitare infiltrazioni, se già coerente con il pacchetto progettuale.

## 4. Pozzetti e caditoie

Riposizionamento minimo per evitare interferenze puntuali, senza nuovo tracciato e senza modifica della rete.

# Esempi pratici: impianti e sottoservizi

Il dettaglio impiantistico serve a rendere eseguibile una prestazione già inclusa.

## Può essere dettaglio

- Spostamento minimo di scatole, prese, punti luce o terminali per evitare vincoli strutturali o arredi fissi.
- Precisazione di staffaggi, ancoraggi, passaggi, curve e quote di tubazioni entro lo schema progettuale.
- Sequenza di posa per coordinare impresa edile e impiantista, senza sospensioni o oneri.
- Prova di tenuta, campionatura o certificazione già prevista dal CSA.

## Non è dettaglio

- Nuova linea elettrica o idraulica non prevista.
- Nuovo quadro, nuova dorsale o nuovo tratto di rete.
- Modifica di potenza, portata, classe prestazionale o layout impiantistico.
- Interferenza che richiede nuova progettazione o nuovi prezzi.

Accreditato

## Corte di Cassazione n. 9763 del 2026

L'impresa non può eseguire varianti o lavori extra di propria iniziativa.

E' sempre necessario un ordine del direttore dei lavori e l'approvazione preventiva della stazione appaltante.

Se le opere vengono realizzate senza autorizzazione, l'appaltatore non ha diritto al pagamento e può essere obbligato a ripristinare lo stato originario dei lavori a proprie spese.

## Corte di Cassazione n. 9763 del 2026

Art. 1660 del Codice Civile

“Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.”

## Corte di Cassazione n. 9763 del 2026

La sentenza chiarisce che “(...) in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati - per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno (...) - possono, **eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione solo se tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate** (...). È pertanto evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in materia di appalti pubblici, sussiste una disciplina del tutto particolare, diversa da quella prevista nel codice civile, ed in rapporto di specialità rispetto ad essa, ove sono tipizzate le ipotesi in cui sia consentito apportare variazioni al progetto e stabilita una particolare procedura per la loro approvazione, anche postuma, senza che sia possibile invocare la natura indispensabile ed essenziale delle ulteriori lavorazioni, per consentire all'appaltatore di adire le vie legali e così ottenere dal giudice la condanna dall'ente committente al pagamento della maggiorazione di prezzo, ai sensi dell'art. 1660 c.c

Accreditato

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui **all'allegato II.16**, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.~~

Soppresso dall'art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Accreditato

## **Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.**

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

## Art. 5 Allegato II.14

11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3, del codice, **entro trenta giorni dal loro perfezionamento**. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

**ART. 92 d.lgs. n. 209 del 2024 (Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

all'articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:

**11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice.**

Accreditato

## Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, **sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.**

## Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

## Art. 5 Allegato II.14

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al **progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.**

# LA PROGETTAZIONE NEL D.LGS. N. 36 DEL 2023

Accreditato



## PROGETTAZIONE ART. 41 D.LGS.N. 36 DEL 2023

```
graph TD; A[PROGETTAZIONE ART. 41 D.LGS.N. 36 DEL 2023] --> B[Progetto di fattibilità tecnica economica]; A --> C[Progetto esecutivo];
```

Progetto di fattibilità tecnica economica

Progetto esecutivo

Accreditato

## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in **due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di **qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti**;
- d) il rispetto di tutti i **vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali**;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili **nell'intero ciclo di vita delle opere**

Accreditato



- f) il rispetto dei **principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani**;
- g) la **razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43**;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

La riduzione a due livelli di progettazione attua il criterio direttivo della legge delega, finalizzato alla “semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione”, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici” (art. 1, comma 2, lett. q).

## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del **documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.

Accreditato



DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA  
PROGETTAZIONE  
ALLEGATO I.7

QUADRO ESIGENZIALE

DOCUMENTO DI FATTIBILITA'  
DELLE ALTERNATIVE  
PROGETTUALI

DOCUMENTO DI INDIRIZZO  
ALLA PROGETTAZIONE

Accreditato

**3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.**

## Allegato I.7

### Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed **è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.** Il DOCFAP **può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana\*** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

Modificato dal correttivo

## Allegato I.7

### Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

2. Il DOCFAP **individua e analizza le possibili soluzioni progettuali** che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento.

Accreditato

Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, **può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare**. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative.

Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le **principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche**. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare **indagini preliminari**.

**IL DOCFAP è posto a base del dibattito pubblico (sopra soglia)**

Accreditato

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL'AREA, INTERVENTO O DELL'OPERA INTEGRABILE CON MODELLI INFORMATIVI BI – TRIDIMENSIONALI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA DI INTERVENTO E COMPATIBILITA' CON STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI ARCHEOLOGICI O DI SETTORE

ELABORATI DESCRITTIVI CARTOGRAFICI E GRAFICI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI IN BASE ALLA CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE, ECONOMICO FINANZIARIE ANCHE IN RELAZIONE ALLE MANUTENZIONI. USO DI MODELLI INFORMATIVI

SCHEMI GRAFICI CHE EVIDENZINO CARATTERISTICHE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

INDICAZIONE DEI TEMPI PREVISTI

CONFRONTO COMPARATO TRA LE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Accreditato

## Allegato I.7

### Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del Codice, **la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia** di cui all'articolo 14 del Codice.

6. Per interventi di importo dei **lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia** di cui all'articolo 14 del Codice, è **facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP**, che sarà redatto sulla base delle **indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP)**, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

**INCARICO CONFERITO DOPO PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA**

**APPROVAZIONE DEL DOCFAP CON DETERMINA**

## Allegato I.7

### Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere **in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP**, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di **ogni livello della progettazione**.

Il DIP è redatto e approvato **prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna** alla stazione appaltante; **in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione"**. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla **lettera d'incarico**. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

(....)

Si tratta di un «mini-progetto» perché sono definiti molti degli elementi essenziali della progettazione

Importante strumento nel ciclo dell'appalto ed essenziale per la gara di progettazione

STATO DEI LUOGHI con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS)

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

REQUISITI TECNICI CHE L'INTERVENTO DEVE SODDISFARE

I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE CON LE TEMPISTICHE (PREVISIONE DEL BIM)

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI RICHIESTI

EVENTUALI PRESCRIZIONI O RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

LIMITI ECONOMICI

INDICAZIONI SUL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Accreditato

TIPOLOGIA DI CONTRATTO (A CORPO O A MISURA...)

SPECIFICHE TECNICHE DEI CAM APPLICABILI

EVENTUALI LOTTI FUNZIONALI O LOTTI PRESTAZIONALI CON SPECIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

CRONOPROGRAMMA

IN CASO DI AFFIDAMENTO DI SIA EX ART. 66 DEL NUOVO CODICE: INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DI GARA NEL RISPETTO DEI PREZZI REGIONALI

POSSIBILITA' DI USARE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA

## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso

### Correttivo appalti

In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. **L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.**

## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

### 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il **rapporto migliore tra costi e benefici** per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43
- c) sviluppa, nel rispetto **del quadro delle necessità**, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le **caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali**;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Accreditato

## **Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.**

**Aggiunta dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209**

«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;

Accreditato



## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

8. Il progetto **esecutivo**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.**

Accreditato

## Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

9. In caso di **affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.** In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

# La verifica della progettazione

Accreditato



## Articolo 42. Verifica della progettazione.

1. Nei contratti relativi ai **lavori** la stazione appaltante e l'ente concedente **verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente**. La verifica ha luogo **durante lo sviluppo della progettazione** in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di **affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato**, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è **completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori**.

## Articolo 42. Verifica della progettazione.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, **il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio** tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

FONDAMENTALE REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE  
(cronoprogramma, quadro economico di riferimento... )

## Articolo 42. Verifica della progettazione.

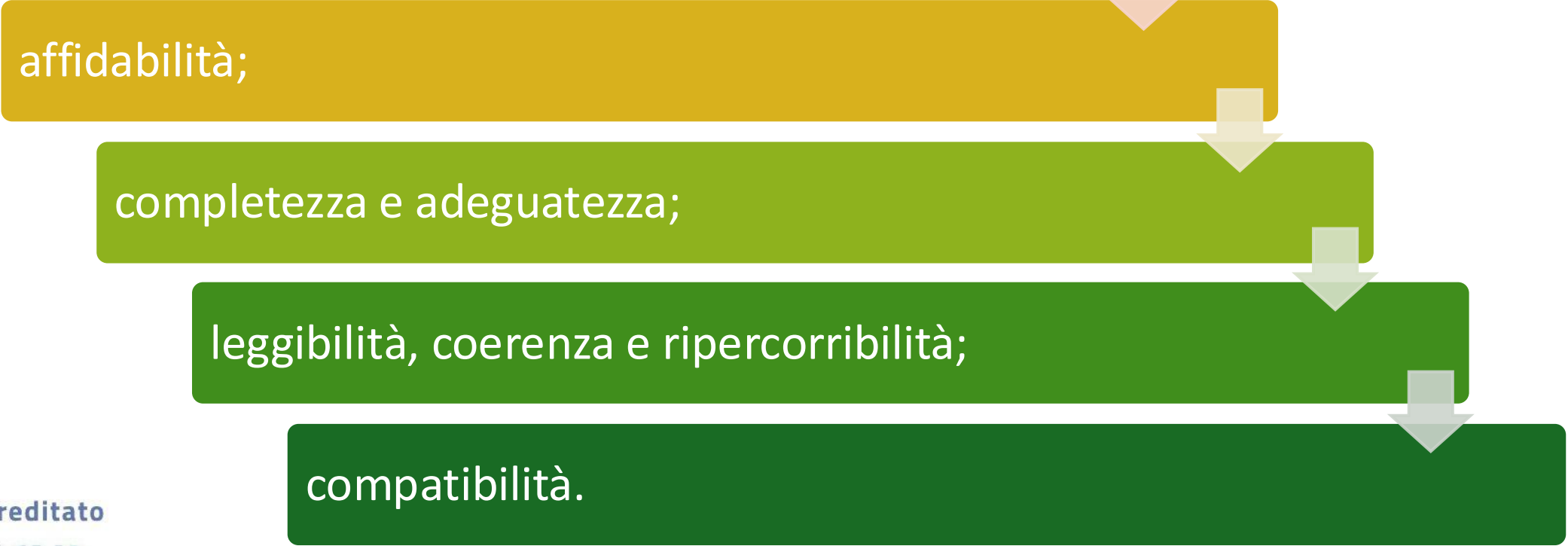
4. La **validazione del progetto** posto a base di gara è **l'atto formale che riporta gli esiti della verifica**. La validazione è sottoscritta dal **responsabile del relativo procedimento** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per **l'affidamento dei lavori** devono contenere **gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara**.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere

**MIT, Parere 2 marzo 2026, n. 4141.**

il RUP può in ogni caso dissentire rispetto agli esiti delle verifiche svolte dal soggetto preposto alla verifica della progettazione, riportando nel provvedimento di mancata validazione il preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista e dando adeguatamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione

Articolo 39 ALLEGATO I.7 Criteri generali della verifica.



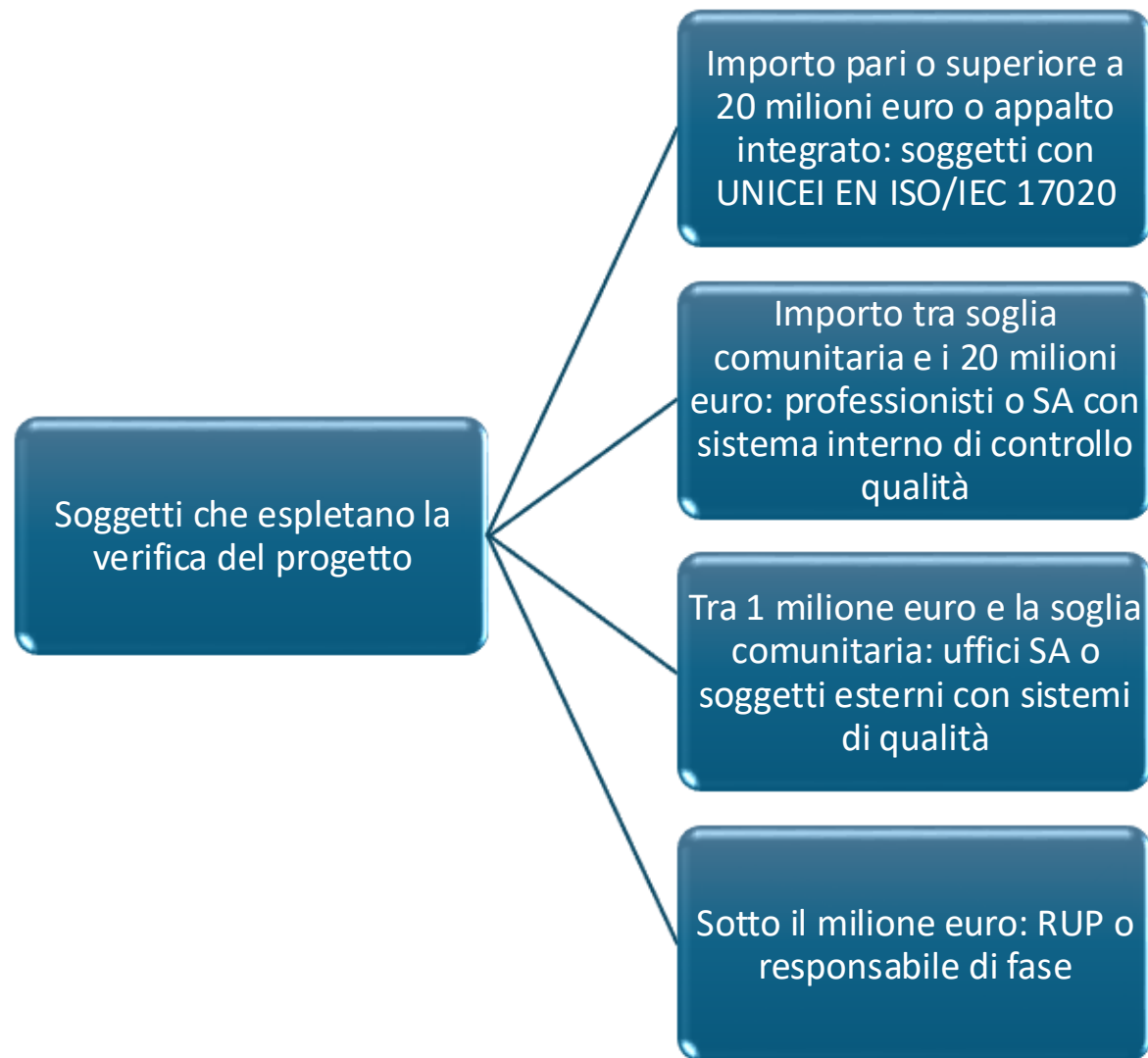
affidabilità;

completezza e adeguatezza;

leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

compatibilità.

Accreditato



## Articolo 42 ALLEGATO I.7

### Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, **il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.** Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Accreditato



2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a **risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.** Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, **non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali**

Accreditato

### **Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. r)**

La definizione di errore od omissione progettuale è ampia e non meramente formale.

Rientrano, in via esemplificativa:

non adeguata valutazione dello stato di fatto;

mancata o errata individuazione della normativa tecnica vincolante;

mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti; v

iolazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati;

errori, inesattezze o omissioni progettuali.

Accreditato

# Errore, omissioni, incompletezza

**Errore:** il progetto contiene una soluzione sbagliata o incompatibile con lo stato dei luoghi o con la normativa tecnica.

**Omissione:** il progetto non considera un dato necessario, un vincolo, una lavorazione, un'interferenza o un requisito.

**Incompletezza:** il progetto non ha il grado di definizione necessario per la fase alla quale è destinato.

## Art. 41 comma 8-bis aggiunto dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, **a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.** È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione

La clausola di responsabilità opera *ex lege*, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale o in sostituzione ex art. 1419 c.c. di eventuali disposizioni contrattuali (nulle) che dispongano in senso contrario.

Il progettista deve svolgere una prestazione di risultato ovvero di elaborare un progetto concretamente utilizzabile, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il Committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.

Viene introdotto, come ha evidenziato anche il Consiglio di Stato “un regime derogatorio e più severo dell’ordinaria disciplina civilistica di cui all’articolo 1229 c.c.”.

In base all’art. 1229 c.c., infatti, sono nulli solo i patti che escludono la responsabilità per dolo o colpa grave, mentre potrebbero astrattamente valere clausole che esonerano dalla colpa lieve.

Il nuovo comma 8-bis, invece, “pone il parametro della nullità in rapporto al risultato e non all’intensità della colpa, sicché la responsabilità non può essere esclusa neanche per colpa lieve”.

Dunque qualsiasi errore progettuale che pregiudichi l’opera (anche frutto di semplice negligenza lieve) non potrà mai essere oggetto di preventiva esenzione contrattuale.

Accreditato

## **Tribunale di Forlì, 24.8.2024, n. 740**

la responsabilità del professionista presuppone profili di colpa dello stesso, per cui spetta al debitore della prestazione dimostrare di non aver agito con negligenza, imprudenza ed imperizia, dovendo prevedere i rischi tipicamente inerenti l'attività svolta e, quindi, premunirsi diligentemente

il progettista può rispondere solidalmente con l'appaltatore e il Direttore dei lavori dei danni arrecati al Committente, ove le azioni e/o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.

## Clausola “reintegrativa”: significato

La clausola reintegrativa serve a disciplinare, prima dell'emersione del problema:

- obbligo di cooperazione del progettista;
- tempi di risposta;
- elaborati correttivi;
- contraddittorio con RUP, DL e appaltatore;
- coordinamento con polizza professionale;
- effetti sulla remunerazione e sulle responsabilità.

Accreditato

## Errore che “pregiudica” l’opera

Non ogni rifiuto o imprecisione attiva il meccanismo dell’art. 41, comma 8-bis.

La soglia di attivazione è rappresentata dal pregiudizio, totale o parziale, alla realizzazione dell’opera o alla sua futura utilizzazione.

Esempio: una quota errata che rende incompatibili strutture e impianti non è un mero dettaglio grafico.

Accreditato

Se l'errore emerge dopo la validazione, la stazione appaltante deve evitare due automatismi opposti:

- negare il problema perché “il progetto era validato”;
- riconoscere subito maggiori compensi senza accertamento tecnico.

Serve un'istruttoria tecnica, tracciata e contraddittoria.

L'art. 114 del d.lgs.n.36 del 2023 disciplina la direzione dei lavori e i controlli.

Nella gestione dell'errore progettuale la Direzione lavori è il primo presidio tecnico: accerta, documenta, ordina, propone e supporta il RUP nella scelta del rimedio.

L'art. 115 collega esecuzione, contabilità e controllo.

In caso di errore progettuale, si deve qualificare e registrare l'effetto economico.

Accreditato

Ogni errore progettuale che emerge deve essere tracciato con verbali puntuali:

- data di emersione;
- lavorazione interessata;
- elaborati coinvolti;
- conseguenze tecniche;
- posizione dell'appaltatore;
- posizione del progettista;
- decisioni provvisorie;
- riserva, se iscritta.

Accreditato

## Errore geologico o imprevisto geologico?

Se le indagini erano adeguate e l'evento non era prevedibile, si ragiona in termini di circostanza imprevedibile.

Se le indagini erano insufficienti, mal impostate o incoerenti con l'opera, la questione può diventare errore od omissione progettuale.

## Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione.

Comma aggiunto dall'art. 42 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

**15-bis.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il **principio del risultato**.

## Schema operativo

1. Emersione della criticità.
2. Sospensione solo se necessaria.
3. Convocazione progettista e appaltatore.
4. Contraddittorio tecnico.
5. Accertamento del pregiudizio.
6. Soluzione progettuale correttiva.
7. Qualificazione: variante, non variante, ordine, perizia.
8. Determina del RUP e atti conseguenti.

Accreditato

## **Allegato II.14, art. 7: funzioni e tempestività**

l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

**In caso di errore progettuale, la riserva deve indicare fatto, nesso causale, effetto economico e temporale.**

La riserva deve essere iscritta, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

La tempestività è spesso il primo punto di difesa della stazione appaltante.

Accreditato

## Art. 210 comma secondo: limite dell'accordo bonario sugli aspetti progettuali verificati

Il Codice prevede che **non siano oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42.**

Tale previsione non elimina il tema dell'errore sopravvenuto o non intercettabile, ma rafforza il valore della verifica preventiva.

Accreditato

## Matrice delle responsabilità

Progettista: correttezza tecnica e completezza degli elaborati.

Verificatore: controllo di coerenza, completezza, cantierabilità e conformità normativa.

Il verificatore non sostituisce il progettista, ma deve intercettare incoerenze, incompletezze e non conformità rispetto al livello progettuale.

La responsabilità dipende dal tipo di errore: era rilevabile con la verifica dovuta? era occulto? richiedeva indagini specialistiche non previste?

RUP: governo del procedimento e decisione amministrativa.

Il RUP deve governare il procedimento.

Profili critici: mancata attivazione del contraddittorio, motivazione insufficiente della variante, ritardo nell'istruttoria, mancata tutela della stazione appaltante verso progettista o verificatore

Accreditato

## Matrice delle responsabilità

Direttore lavori: accertamento tecnico e gestione esecutiva.

Profili critici: mancata contestazione tempestiva, ordini di servizio impropri, contabilità non coerente, mancata proposta di sospensione o variante, ritardo nel segnalare l'incompatibilità progettuale

Appaltatore: esecuzione diligente e segnalazione degli errori riconoscibili.

Il silenzio "opportunistico" può incidere su riserve, maggiori compensi e responsabilità.

Accreditato

## Art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici: principi di buona fede e affidamento

Impone a stazioni appaltanti, enti concedenti e operatori economici di comportarsi reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento.

In fase esecutiva questo significa cooperazione, tempestività e divieto di comportamenti opportunistici.

**Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2025, n. 23520**

## **Obblighi della Stazione appaltante**

La redazione di un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile” costituisce un obbligo che grava sull’amministrazione e deriva da norme imperative, con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato impone di valutare la condotta dell’amministrazione medesima in termini di adempimento agli obblighi derivanti dal contratto

Accreditato



**Tribunale di Arezzo, sentenza 3 novembre 2025 n. 689**

## **Obblighi della Stazione appaltante**

Integra un **grave inadempimento contrattuale della stazione appaltante** (Committente), idoneo a giustificare la **risoluzione del contratto d'appalto in suo danno (ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.)**, l'aver posto a base di gara un progetto esecutivo (nella specie, per lavori di manutenzione straordinaria su un viadotto) che, in sede di accertamento tecnico (CTU), risulti carente, inadeguato, sostanzialmente difforme dallo stato dei luoghi e dal progetto originario (pur disponibile per la P.A.), e, in definitiva, "non appaltabile, né cantierabile".

Tali vizi progettuali, impedendo la regolare esecuzione delle opere, violano l'obbligo primario del committente di fornire un progetto valido e il suo dovere di cooperazione.

Accreditato

## Tribunale di Arezzo, sentenza 3 novembre 2025 n. 689

### Obblighi della Stazione appaltante

Il Giudice Ordinario (Tribunale Civile), adito in una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi (esecuzione e risoluzione di un contratto d'appalto), ha il potere-dovere di disapplicare (ai sensi dell'art. 5, L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) il provvedimento di risoluzione unilaterale per inadempimento adottato dalla stazione appaltante, qualora **accerti, sulla base dell'istruttoria (nella specie, CTU), l'illegittimità dell'atto per insussistenza dei presupposti di fatto (ovvero l'insussistenza del grave inadempimento dell'appaltatore, essendo l'inadempimento imputabile alla stessa P.A. per vizi progettuali).**

A seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). Tale risarcimento include il lucro cessante (mancato utile, liquidato nel caso di specie dal CTU e riconosciuto dal Giudice), ma non le spese di partecipazione alla gara (danno emergente), che costituiscono costi già ricompresi nell'utile atteso. Il danno curricolare, pur astrattamente ammissibile, deve essere specificamente provato e non può essere riconosciuto in assenza di prove concrete.

Accreditato

**Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2025, n. 23255**

## **Obblighi dell'appaltatore**

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché la segnalazione a quest'ultimo, in sede esecutiva, delle inesattezze delle informazioni risultanti dagli elaborati tecnici, al fine di promuovere le modifiche progettuali necessarie per la buona riuscita dell'opera; del resto, il comma 3 dell'art. 42 dell'Allegato I.7 stabilisce che la validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali

Accreditato



**TAR Lazio, Roma, sez. I, 25 marzo 2024, n. 5834.**

## **Obblighi dell'appaltatore**

Costituisce principio immanente alla disciplina dei rapporti tra appaltatore e committente pubblico quello che pone a carico del primo sia un particolare dovere cognitivo delle condizioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sia l'onere di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo intestato al secondo, quali aspetti del più generale obbligo rafforzato di cooperazione che grava sul contraente privato, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dell'opera, oggi positivizzato nel principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, essendone chiara espressione tutti quegli istituti deputati a prevenire, laddove possibile, ovvero a risolvere celermente, negli altri casi, i contrasti che insorgono tra le parti allorché la realtà in cui si trova concretamente ad operare l'impresa non coincida con la rappresentazione che della stessa sia contenuta nei documenti predisposti dalla stazione appaltante

Accreditato

**Cass. civ., sez. I, 06 novembre 2025, n. 29342**

L'appaltatore non può invocare, di fronte al committente, la responsabilità del progettista per vizi del progetto, onde limitare o eliminare la propria (salvo il caso in cui egli abbia agito quale nudus minister), senza che comunque venga meno la concorrente responsabilità del professionista per le carenze progettuali, anche in caso di colpa lieve, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 8-bis, del Codice

Accreditato



## Tribunale di Latina 04 luglio 2025 n. 1301

L'appaltatore risponde dei vizi dell'opera **anche se si attiene alle previsioni di un progetto altrui** o indicazioni del committente, qualora non segnali eventuali carenze ed errori del progetto, il cui controllo e correzione rientrano nella sua prestazione. Egli è **esente da responsabilità** solo se il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare ugualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a un mero "**nudus minister**".

L'elaborazione di varianti in corso d'opera, normalmente una mera facoltà della Pubblica Amministrazione, può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore allorché la modifica del progetto originario sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari (es. sicurezza degli impianti).

La perdurante, mancata consegna da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, può determinare l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale ricadono le conseguenze dell'omessa cooperazione

Accreditato

In caso di inadempimento dell'appaltatore, nonché del progettista e del direttore dei lavori, sussiste una solidarietà passiva, nonostante la diversità dei titoli contrattuali (da un lato appalto e dall'altro contratto d'opera intellettuale), in quanto il **vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 del Codice civile, il quale prevede la solidarietà passiva dei debitori se il fatto dannoso è imputabile a più soggetti**

Accreditato



**Cass. civ., sez. 1, ord. 18 aprile 2023, n. 10299**

Le eventuali mancanze del progetto esecutivo possono essere risolte dall'appaltatore se si tratta di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in sede esecutiva, nella concreta realizzazione dell'opera, previa deliberazione del direttore dei lavori, poiché l'appaltatore non può impegnarsi in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella che è a carico del committente

Accreditato



**Si ricorda che**

**ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. q), e art. 5, comma 4 e 9, dell'Allegato II.14**

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, rispondendo delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, ove non ne abbia ottenuto regolare autorizzazione (salvo il caso di interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante)

Accreditato

**MIT nel Parere 11 dicembre 2025, n. 3896.**

**Rimedi in caso di errore. Sanatoria straordinaria ex comma 15-bis dell'art. 120 del Codice**

in caso di errori od omissioni progettuali gravi, in quanto pregiudicanti in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, il cui fine è quello di individuare tempestivamente, in conformità al principio del risultato, le migliori soluzioni di progettazione esecutiva (in termini di costi-benefici), ovvero quelle prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare, appunto in forma specifica, alle predette carenze progettuali, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 8-bis, del Codice

Accreditato



**MIT nel Parere 11 dicembre 2025, n. 3896.**

**Rimedi in caso di errore. Modifica ordinaria**

In caso di carenze progettuali che non compromettono, neppure in parte, la funzionalità dell'opera, applicando la normativa sulle modifiche e varianti nei limiti dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici

Accreditato



**Linee guida “in materia di accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, 29 gennaio 2026.**

**Rimedi in caso di errore. Previsione dell’accordo di collaborazione**

## Il cd. «quinto d'obbligo»

**Art. 120 comma nono del D.Lgs. n. 36 del 2023**  
**Il cd. «quinto d'obbligo»**

Nei **documenti di gara iniziali** **può essere stabilito** che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Caso pratico: indagini supplementari su bene culturale

**Ministero della Cultura – Chiesa di San Salvatore, Navelli.**

In un intervento su bene culturale, durante l'esecuzione sono emerse condizioni statiche precarie della cantoria lignea su cui insisteva l'organo. Il RUP ha proposto l'estensione del servizio a favore dello stesso operatore per ulteriori indagini, per euro 3.542,78 complessivi, ritenendo sufficiente l'estensione contrattuale entro il quinto d'obbligo.

## Caso pratico

### Agenzia del Demanio – ex Convento della Maddalena, Bergamo.

Nell'appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'ex Convento della Maddalena, la modifica è stata ricondotta all'art. 120, comma 1, lett. b), come prestazione supplementare. Poiché l'incremento era pari allo 0,09%, quindi ampiamente inferiore al quinto, l'amministrazione ha richiamato anche il comma 9 per imporre l'esecuzione alle condizioni originarie e procedere con atto di sottomissione.

La causa giustificativa della modifica può essere una delle ipotesi dell'art. 120, comma 1; il quinto serve a stabilire che, restando entro il 20%, l'appaltatore deve eseguire senza poter pretendere la risoluzione.

## **Quinto d'obbligo, valore della procedura e qualificazione dell'operatore economico**

Art. 14, comma 4, D.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara

Art. 100, comma 4, D.lgs. n. 36 del 2023 prevede che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici sia articolato in rapporto alle categorie di opere e all'importo delle stesse, secondo quanto definito dall'allegato II.12. Quest'ultimo classifica gli operatori in base al valore stimato della gara, comprensivo di tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto che la stazione appaltante si sia riservata di richiedere.

## **Quinto d'obbligo, valore della procedura e qualificazione dell'operatore economico**

il valore stimato calcolato ai sensi dell'art. 14 si proietta dunque sui requisiti di qualificazione

Se le opzioni concorrono alla definizione del valore stimato, e se il valore stimato determina la classifica SOA necessaria, ne discende che l'operatore economico deve essere qualificato per l'intero importo comprensivo delle opzioni, a prescindere dal fatto che queste ultime vengano effettivamente esercitate.

## **TAR Puglia, Bari, sentenza 17 marzo 2026, n. 325.**

La gara riguardava un accordo quadro per lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e sottoservizi. L'importo stimato era pari a euro 1.519.250,00, incrementato a euro 1.823.100,00 per effetto dell'opzione del quinto.

Il TAR ha affermato che la qualificazione SOA deve coprire l'intero valore dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, e non solo l'importo iniziale.

Negli appalti di lavori, se negli atti si prevede il quinto come opzione, occorre verificare subito se la categoria e classifica SOA siano adeguate al valore massimo stimato, non solo alla base d'asta.

**Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 3278**

**Articolo 30 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36 del 2023 richiede il “possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per **l'importo totale dei lavori**”.**

Se l'amministrazione si riserva il diritto di imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni l'appaltatore deve essere qualificato per l'importo complessivo sin dal momento della presentazione dell'offerta, a garanzia del pubblico interesse alla corretta esecuzione dell'opera.

# Atti amministrativi per la gestione delle varianti

Percorso operativo per RUP, DL/DEC e stazione appaltante

**VARIANTE**

**istruttoria  
motivazione  
autorizzazione  
tracciamento**

Accreditato

# Prima distinzione: modifica, variante, variazione

La qualificazione corretta dell'atto orienta istruttoria, competenza e controlli.

**Modifiche già previste  
nei documenti di gara**

**Prestazioni supplementari  
non incluse nell'appalto iniziale**

**Varianti per circostanze  
imprevedibili**

- La variante in corso d'opera è una modifica resasi necessaria durante l'esecuzione.
- È ammessa senza nuova gara solo nelle ipotesi e nei limiti dell'art. 120.
- Il provvedimento deve dimostrare che non cambia la sostanza economico-giuridica dell'affidamento.

**Regola pratica: prima si qualifica la fattispecie, poi si costruisce il fascicolo istruttorio.**

Accreditato

# Atti essenziali del fascicolo di variante

Ogni passaggio deve lasciare una traccia documentale verificabile.



Accreditato

# 1. Relazione del DL/DEC e proposta di variante

È il primo atto tecnico che rende “visibile” la necessità della modifica.

## Contenuto minimo

- descrizione della situazione di fatto;
- motivazione della necessità di modificare lavori, servizi o forniture;
- riconduzione alla fattispecie dell'art. 120;
- stima economica e impatto su tempi, sicurezza, qualità;
- eventuale proposta di nuovi prezzi.

## Punto critico

La relazione deve spiegare perché la modifica non era evitabile, prevedibile o già programmabile.

**Nei lavori, quando si modifica il progetto, il DL acquisisce il parere del progettista e redige relazione motivata.**

## 2. Istruttoria del RUP

Il RUP non si limita a recepire la proposta tecnica: qualifica e valida il percorso.

- accerta la sussistenza dei presupposti dell'art. 120;
- verifica imputabilità, prevedibilità e necessità della variante;
- controlla i limiti quantitativi e il divieto di alterazione sostanziale;
- verifica copertura nel quadro economico e coerenza con CUP/CIG;
- propone l'approvazione all'organo competente.

### Domanda chiave

**La variante è necessaria per completare correttamente il contratto, oppure sta introducendo un affidamento diverso?**

Da formalizzare in una relazione/proposta istruttoria allegata alla determina di approvazione.

Accreditato

### 3. Provvedimento di approvazione della variante

La determina/delibera è l'atto amministrativo centrale.

#### Premesse da curare

- contratto originario, CIG/CUP, importo e quadro economico;
- evento o esigenza che ha generato la variante;
- documenti istruttori acquisiti;
- norma di riferimento e qualificazione giuridica;
- valutazione RUP su ammissibilità e copertura.

#### Dispositivo

- approva la perizia e gli elaborati aggiornati;
- approva nuovi prezzi e atto di sottomissione/addendum;
- ridetermina importo, tempi, quadro economico;
- dispone adempimenti ANAC, BDNCP e pubblicazione;
- autorizza DL/DEC e RUP agli atti conseguenti.

**Il provvedimento deve essere autosufficiente: chi lo legge deve capire perché la variante è legittima senza ricostruire a posteriori il fascicolo.**

Accreditato

## 4. Atto negoziale: sottomissione, addendum, nuovi prezzi

La variante approvata deve tradursi in disciplina contrattuale eseguibile.

### Atto di sottomissione

- richiama il provvedimento di approvazione;
- descrive prestazioni variate;
- indica importo, tempi e accettazione o motivato dissenso;
- recepisce eventuali nuovi prezzi.

### Addendum contrattuale

- utile quando si modificano clausole contrattuali rilevanti;
- aggiorna cronoprogramma, corrispettivo, penali, milestone;
- deve essere coerente con determina e quadro economico.

### Verbale nuovi prezzi

- si usa se mancano prezzi contrattuali;
- prezziari ex art. 41 o analisi nuovi prezzi;
- contraddittorio DL/DEC–esecutore;
- approvazione del RUP.

**Attenzione: senza autorizzazione regolare la modifica non dovrebbe essere eseguita, salvo interventi urgenti per evitare danni gravi.**

Accreditato

## 5. Contabilità, tempi e quadro economico

La variante è anche un atto di riallineamento gestionale.

### Aggiornare subito:

- quadro economico e somme a disposizione;
- cronoprogramma e termine contrattuale;
- piano della sicurezza, se inciso;
- contabilità lavori/SAL o registri esecuzione;
- piano dei controlli e collaudo/verifica di conformità.

### Verificare prima dell'approvazione:

La copertura deve essere reale e compatibile con il quadro economico dell'intervento. Gli eventuali costi tecnici per le modifiche devono trovare capienza nel quadro economico.

**La proroga dei tempi va motivata autonomamente: non è una conseguenza automatica della variante.**

Accreditato

## 6. Comunicazioni ANAC e tracciamento digitale

La chiusura del fascicolo passa anche dagli obblighi informativi.

### A cura del RUP

- comunicazioni e trasmissioni previste dall'Allegato II.14;
- utilizzo delle modalità telematiche indicate da ANAC;
- aggiornamento dati in BDNCP/PAD quando richiesto;
- conservazione nel fascicolo digitale di gara.

### Quando cresce il rischio di controllo

- varianti sopra soglia UE e di importo significativo;
- superamento del 10% dell'importo originario;
- modifiche che incidono su oggetto, tempi, equilibrio economico;
- istruttoria debole su imprevedibilità o necessità.

**Dal 2025 ANAC ha precisato che le comunicazioni su modifiche e varianti devono avvenire esclusivamente in via telematica.**

Accreditato

# Check-list operativa

✓ La fattispecie dell'art. 120 è individuata con precisione?

---

✓ La relazione tecnica spiega fatto, causa, necessità e impatti?

---

✓ Il progettista è stato sentito quando cambia il progetto?

---

✓ Il RUP ha espresso valutazione autonoma e motivata?

---

✓ Il quadro economico copre importo, costi tecnici e sicurezza?

---

✓ Nuovi prezzi, tempi e condizioni sono formalizzati?

---

✓ È chiaro se serve atto di sottomissione o addendum?

---

✓ Sono programmati ANAC, BDNCP, pubblicazione e conservazione?

---

Accreditato

# Errori ricorrenti da evitare

La variante regge se la motivazione precede l'esecuzione e non la giustifica dopo.

- iniziare le lavorazioni variate prima dell'autorizzazione formale;
- confondere "miglioria" o scelta organizzativa con circostanza imprevedibile;
- approvare nuovi prezzi senza contraddittorio e senza motivazione tecnica;
- non aggiornare tempi, sicurezza, quadro economico e contabilità;
- non verbalizzare il dissenso dell'esecutore o le riserve;
- omettere comunicazioni e tracciamento digitale verso ANAC/BDNCP;
- usare la variante per introdurre prestazioni estranee all'affidamento originario.

**Formula di controllo: fatto sopravvenuto + necessità tecnica + base normativa + limiti quantitativi + copertura + atto negoziale + tracciamento.**

Accreditato

# Schema rapido di determina di approvazione

Una traccia minima per impostare l'atto amministrativo.

## Premesso che

- contratto, importo, oggetto, CUP/CIG;
- evento/esigenza emersa in esecuzione;
- relazione DL/DEC e documenti allegati.

## Considerato che

- sussistono i presupposti dell'art. 120;
- la modifica non altera la natura del contratto;
- vi è copertura nel quadro economico.

## Determina

- approvare perizia, elaborati e nuovi prezzi;
- rideterminare importo e termine, se necessario;
- approvare atto di sottomissione/addendum;
- disporre comunicazioni ANAC/BDNCP e pubblicazione.

Accreditato

# GRAZIE PER LA ATTENZIONE

Avv. Samantha Battiston

[info@studiobattiston.eu](mailto:info@studiobattiston.eu)

Accreditato

